

RISOLUZIONE N. 12/E

Roma, 3 febbraio 2015

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale - articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinano, tra l'altro, i termini di liquidazione e pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015 sono state estese le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011.

Per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "2505" denominato "BOLLO VIRTUALE RATA";
- "2506" denominato "BOLLO VIRTUALE ACCONTO";
- "2507" denominato "BOLLO VIRTUALE Sanzioni";
- "2508" denominato "BOLLO VIRTUALE Interessi".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", reperibili all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle entrate.

Esclusivamente per il codice "2505", in caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali).

I suddetti codici tributo **2505 - 2506 – 2507 - 2508** sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello "*F24 Enti pubblici*".

In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici":

- nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale dell'ente pubblico che effettua il versamento;
- nella sezione "**DETTAGLIO VERSAMENTO**" sono indicati:
 - nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);
 - nel campo "codice tributo/causale", il codice tributo;
 - nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "riferimento B" il codice atto, il codice ufficio e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", reperibili all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle entrate;
 - nel campo "riferimento A", nessun valore.

Esclusivamente per il codice **"2505"**, in caso di versamento in forma rateale, il campo *"riferimento A"* è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate bimestrali (*ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali*). Il campo *"riferimento B"* è valorizzato con l'anno di riferimento, nel formato "AAAA" reperibile all'interno dell'atto emesso dall'Agenzia delle entrate.

Si precisa che l'utilizzo del codice tributo "9400", denominato "Spese di notifica per atti impositivi", già in uso con la modalità di versamento F24, è esteso alla modalità di versamento "F24 Enti pubblici", con le medesime istruzioni di compilazione del modello previste per i codici tributo 2506-2507-2508.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

CIRCOLARE N.16/E



Roma, 14 aprile 2015

OGGETTO: Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

PREMESSA

- 1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
- 2. STRUTTURE COMPETENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
- 3. AUTORIZZAZIONE
- 4. LIQUIDAZIONE
- 5. VERSAMENTI
- 6. ACCONTO
- 7. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI UNA O PIÙ RATE O DELL'ACCONTO E OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO.
 - 7. 1 Sanzioni applicabili
 - 7.2 Modalità di irrogazione della sanzione

PREMESSA

Recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l'accesso presso gli uffici da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione dell'imposta, sono in sintesi:

- l'approvazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
- la messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio;
- l'estensione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il modello F24 e l'istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E emanata nella stessa data del provvedimento.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell'acconto e alle sanzioni applicabili.